

Il 3/4 5.70/32

# DI ALCUNE RIFORME

ALLA

## R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN

### VENEZIA



VENEZIA

STAB. TIP.-LIT. SUCC. M. FONTANA

1906



DI ALCUNE RIFORME

ALLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN

VENEZIA



VENEZIA

STAB. TIP.-LIT. SUCC. M. FONTANA

1906





## RELAZIONE AL CORPO ACCADEMICO

---

*Egregi Colleghi,*

Col voto espresso nelle adunanze accademiche del 7 Dicembre 1905 e del 24 Marzo 1906, su proposta della Direzione, Voi ci affidaste il grave e delicato incarico di riferire sulle più opportune riforme all'ordine attuale degli studi e all'interno organismo della nostra Scuola. La quale, dopo quasi quaranta anni di proficua esistenza, di fronte al sorgere di più consorelle e al continuo pullulare di scuole medie di commercio, non può non sentire il bisogno di ritemprarsi alle nuove esigenze della sua vita feconda.

È da notare tuttavia che dallo studio comparativo di altre istituzioni congeneri, nostrane e straniere, la R. Scuola Superiore di Venezia non cessa di apparire come una creazione singolarissima dell'ingegno italiano. Nella varietà e molteplicità delle sue classi o sezioni, mirabilmente si riduce ad unità di organismo, che provvede a particolari bisogni della coltura nazionale; non circoscrive

agli allievi della scuola classica il privilegio di un insegnamento superiore, ed efficacemente s'inquadra, integrandoli, negli ordinamenti scolastici del nostro paese.

\*  
\*\*

Così, nei riguardi della Sezione consolare, non può negarsi la necessità di un insegnamento specifico per coloro, alle cui sagaci provvidenze è affidata, oltre i confini della patria, sì larga somma d'interessi pubblici e privati.

Quando il sistema delle capitolazioni maggiormente sottraeva lo straniero alla giurisdizione territoriale degli Stati meno civili; quando le attribuzioni del console erano più vastamente assorbite dall'esercizio della giurisdizione; era logico che le facoltà giuridiche universitarie costituissero il più naturale seminario dei nostri agenti consolari.

Ma, di fronte alle continue rivendicazioni della sovranità degli Stati e alla meravigliosa espansione dei commerci internazionali, la missione tutelare dei consoli si va erigendo sulle basi di una coltura più varia e comprensiva; non basta più il giurista dalle sottili disquisizioni, ma occorre l'amministratore, capace di una geniale valutazione dei fenomeni politici ed economici dell'aggregato che lo ospita. E quindi la Sezione consolare di una Scuola Superiore di commercio evidentemente si manifesta come l'istituto più adatto all'educazione

intellettuale del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri (1).

\*  
\*\*

Per ciò che attiene alla Sezione magistrale di Economia e di Diritto, è da ricordare che fu più volte discusso, nel campo dell'insegnamento universitario, se vicino alla facoltà di scienze giuridiche dovesse costituirsi una facoltà di scienze sociali. Si riconobbe, è vero, l'intimo nesso delle une colle altre, ma gli studi attuali di Giurisprudenza precipuamente s'informano alla tradizione storica del diritto e al classicismo delle istituzioni romane. Per converso di fronte agli odierni conflitti della vita economica, alla progressiva estensione dei servizi pubblici, ai complessi elementi del contratto di lavoro, e alla più esatta valutazione del rischio industriale, si spiega come le nuove esigenze della collettività moderna gettino maggiori pesi nella bilancia della giustizia.

I precetti romani dell'*honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*, permangono a base immutabile del diritto; ma nella permanenza delle formule esteriori, mentre l'elemento economico direttamente influisce sulla motivazione del precetto legislativo, si rendono più delicati i fenomeni etici,

---

(1) Eppure il Governo degli affari esteri persiste nell'ingiusto diniego di qualsiasi sussidio economico a favore di un istituto, che direttamente gli giova e creato esclusivamente nel suo vantaggio.

si perfezionano gli estremi della lesione giuridica e si complica la distribuzione dei corrispettivi.

Donde si giustifica l'esistenza di una istituzione scolastica, in cui gli studi economici-sociali si contemperino coi giuridici in un rapporto di vicendevole integrazione; così da preparare gli allievi ad una funzione di magistero, più che all'esercizio del patrocinio e della giurisdizione.

\*  
\* \*

Nei riguardi della sezione magistrale di ragioneria, è anche evidente la necessità di una Scuola speciale, che non trova un riscontro esclusivo in nessun ramo dell'insegnamento universitario, pur riconnettendosi alla Facoltà matematica, che le fornisce gli strumenti di lavoro, e alla Facoltà giuridica per l'intimo nesso che corre fra i controlli di contabilità e i sindacati amministrativi, giurisdizionali e costituzionali. E quando si pensi che tutti i rapporti della vita patrimoniale sono suscettibili di espressione numerica; quando si rifletta che all'evidenza di tali rapporti è in gran parte subordinato il regolare ed efficace funzionamento di ogni meccanismo amministrativo, si comprenderà facilmente tutta l'importanza di siffatta Sezione. La quale fornisce numerosi elementi alla gerarchia civile dello Stato; perfeziona il ragioniere nell'esercizio di una lucrosa professione liberale; crea, con sì larga messe di risultati, il corpo insegnante della materia.

\*  
\* \*

E a speciali bisogni della coltura nazionale corrisponde eziandio la Sezione magistrale di lingue straniere. È risaputo in fatti che le Facoltà universitarie di letteratura si approfondono in modo quasi esclusivo nel classicismo degli antichi idiomi, relegando, e non sempre, nel novero dei corsi liberi o facoltativi lo studio delle lingue straniere.

È quindi evidente che, nell'ordine attuale degli studi, si renda essenzialmente utile una Sezione magistrale che fornisca alle altre uno strumento di lavoro, e costituisca una classe di eletti docenti per le Scuole di secondo grado.

\*  
\* \*

Per ciò che attiene finalmente alla Sezione di commercio, è oggimai vieto pregiudizio che l'esigenza di una coltura superiore non si verifichi che per l'esercizio di poche e determinate professioni liberali.

Di fronte all'attuale rapidità degli scambi, alle incognite di un mercato internazionale e al giuoco spietato della concorrenza, l'empirismo di un interesse individuale immediato sarebbe guida troppo fallace alle sorti dell'attività mercantile. L'efficacia di una impresa commerciale, che non voglia immoralmente cimentarsi fra le cecità del caso fortuito, reclama l'esatta conoscenza delle

leggi che disciplinano la produzione della ricchezza; l'attitudine a valutare i bisogni della vita privata e collettiva in relazione al valore intrinseco delle merci; la capacità di adattare il negozio giuridico alle speciali esigenze della speculazione; la pratica de' meccanismi contabili e amministrativi; il possesso dei mezzi, che inducono alla chiarezza e alla rapidità degli accordi.

La Sezione di commercio è dunque e deve essere una vera Scuola di applicazione per coloro che aspirano ai più nobili gradi di tale industria: con ciò evidentemente non si disconosce in modo veruno il carattere superiore di siffatti studi; chè anzi le scienze applicate in confronto delle scienze pure, debbono tener conto di elementi di fatto casuali, variabili e perturbatori di più difficile valutazione. Non si potrebbe affermare, a titolo d'esempio, che nella scala delle discipline scientifiche trovi luogo la chimica e non la merceologia, l'algebra e non il calcolo mercantile, l'economia politica e non le istituzioni di commercio.

Non sapremmo quindi sottoscrivere al recente programma della Università commerciale di Milano, che ha raffigurato le altre Scuole Superiori come una semplice continuazione degl'Istituti tecnici d'istruzione media e ha creduto di costituire « un più alto grado d'insegnamento accanto e al di sopra di tutte le Scuole professionali », elevando a base fondamentale e diretta della facoltà medesima il solo studio della economia pura, per considerare tutte le altre materie come semplici stru-

menti di lavoro di carattere sussidiario (1).

Vero è che nell'attuazione pratica di questo concetto anche l'istituto Luigi Bocconi, non potendo costituire un organismo scolastico universitario nei confini di una sola disciplina, si è limitato in sostanza a duplicare il corso di economia politica, accogliendo del resto quasi tutti gl'insegnamenti, che pur esistono nella nostra Scuola.

Ammettiamo anche noi come necessaria l'esatta conoscenza delle leggi economiche astratte; ma riteniamo che l'indagine meramente speculativa, per sua natura dubitosa e paziente, non mantenuta nei suoi più giusti confini, attutisca le feconde iniziative dell'uomo di azione: non possiamo insomma sottoscrivere ad un programma, che converte il professore di economia politica nel prototipo del commerciante. Il quale somiglierebbe colui, che avendo dedicato tutto se stesso agli studi sulla forza dinamica dei gaz esplodenti e sulle parabole dei corpi soggetti alla legge di gravità, pretendesse condurre alla vittoria sul campo di battaglia un reggimento di artiglieria.

\*  
\* \*

Per queste brevi considerazioni i sottoscritti ritengono che la riforma della Scuola di Venezia è bensì necessaria, ma deve rappresentare un con-

---

(1) *Conf. Università Commerciale Luigi Bocconi — Annuario dell'anno 1904-05. Milano. Società Ed. pop. pag. 28.*

solidamento, non già una demolizione: non si tratta di distruggere, ma di migliorare.

E si potrebbe dubitare anzi tutto della esattezza del nome di questa *Regia Scuola Superiore di commercio*; che è regia, ma non governativa; superiore, ma non conferisce a tutti gli allievi il diploma di laurea; di commercio, ma lascia più largo campo agli studi di magistero. E se noi ci asteniamo dal proporre la modificazione del titolo, non è che per uno spirito conservativo, o meglio di gratitudine, verso un nome così ricco di tradizioni onorate.

A nostro avviso, le riforme utili attengono le une al campo didattico; le altre al campo economico-amministrativo.

\*  
\* \*

Nel campo didattico sono necessarie quelle riforme, che direttamente confermano il carattere superiore del nostro istituto: il quale carattere, come già dicemmo, non deve ritenersi esclusivo delle facoltà universitarie, ma stimarsi riferibile anche ad una scuola di applicazione. È nostro parere infatti che l'insegnamento medio si distingua dal superiore, in quanto l'uno provvede in modo esclusivo alla cultura generale degli allievi o almeno la integra e la rafforza per determinati scopi professionali; mentre l'altro presuppone già l'esistenza di una buona cultura scientifica e letteraria.

e attua quindi largamente il principio della divisione del lavoro.

Di conseguenza non sapremmo concepire un programma scolastico, come quello di alcune Scuole di commercio straniere, che pongono fra i loro scopi un insegnamento generale superiore pei bisogni della vita civile (1). Nei limiti dello scibile, la profondità è nemica dell'estensione: una scuola può calcolare sul carattere versatile dell'ingegno umano; ma non può creare dei dottori in enciclopedia.

Da questi concetti di massima si deducono evidenti e spontanee le riforme, che noi vorremmo attuate nell'ordinamento del nostro istituto, e che si riassumono in due criteri essenziali: elevare, per quanto è possibile, le condizioni d'immatricolazione; attuare, per quanto è possibile, la divisione del lavoro scientifico e letterario in ciascuna Sezione della Scuola.

(1) Così, ad esempio, la *Scuola commerciale di Monaco di Baviera* fu definita nei seguenti termini: « È un'accademia superiore comunale, che ha per iscopo di dare ai suoi allievi una cultura generale superiore in materia letteraria, nelle discipline matematiche e nelle scienze naturali pei bisogni della vita civile; di preparare i giovani stessi all'esercizio di un impiego mercantile, e renderli idonei nelle pratiche religiose e morali » (*Confr. Jahresbericht der Handels Schule der München 1889 Pag. 3*) — Questo il programma di tale accademia superiore che abbraccia 6 anni di studio. Non sembra tuttavia che il medesimo istituto si elevi molto al disopra di una Scuola media, quando si valutino le condizioni richieste per l'ammissione. Non vi possono infatti conseguire l'iscrizione coloro che abbiano superato l'età di 13 anni. Vi si accede col certificato di frequenza della IV classe della Scuola popolare di Monaco; e l'esame di ammissione non comprende che una prova di aritmetica e una di lingua tedesca.

Per ciò che attiene al primo criterio, è noto come il Governo col r. decreto 19 Gennaio 1905 n. 34 riconobbe il diritto di laurea ai soli allievi delle Scuole Superiori di commercio, che vi fossero iscritti in forza di licenza liceale, o d'istituto tecnico o di Scuola commerciale media avente quattro anni di corso e dipendente dal Ministero. Diguisachè l'ammissione senza licenza non si domanda oggimai che da coloro, i quali aspirano al conseguimento di un certificato di corso compiuto e vogliono cimentarsi all'arduo esame di diploma previsto dal r. decreto 14 Giugno 1883, o tentare le prove anche più ardue del concorso pubblico per la carriera diplomatica o consolare.

Questo stato di cose, che divide la scolaresca nell'antagonismo di due classi diverse, dei laureandi e dei non laureandi, non può essere evidentemente che transitorio. L'esame di ammissione, anche quando si effettui con rigore di giudizio sui programmi governativi della scuola media, non offre le stesse garanzie di un certificato di licenza. L'artificio di una preparazione momentanea e di una sapienza caduca non rappresenta che la vittoria di un giorno; mentre il documento scolastico rappresenta, di regola, un indirizzo speciale di studi, un lungo e paziente tirocinio, una serie non interrotta di annuali conquiste. Certo anche fra i giovani ammessi per esame speciale si ebbero talvolta ingegni vigorosi, che onorarono se stessi e la Scuola; ma dobbiamo tuttavia riconoscere che si eleverebbe il valore medio delle classi, se le medesime fossero

esclusivamente costituite da giovani licenziati.

La Commissione affretta quindi col desiderio il giorno, in cui le norme del r. decreto 19 Gennaio 1905 potranno indistintamente applicarsi all'ammissione di tutti gli allievi. Ma se questa è necessariamente la mèta, diverso è il quesito pratico, se alla radicale riforma si debba giungere per gradi, ovvero si debba proporre all'autorità competente l'abolizione immediata dell'esame di ammissione per tutte le sezioni della nostra Scuola. I sottoscritti stimano più opportuna una riforma graduale.

È da osservare infatti che il sistema dell'ammissione per esami è ancora generalmente attuato dalle altre Scuole Superiori di commercio, nazionali e straniere. Il merito e l'ardimento dell'iniziativa contraria, dobbiamo lealmente riconoscerlo, spetta per ora in Italia alla sola Università commerciale di Milano. E in vero l'iscrizione per esame è sempre ammessa dalle Scuole Superiori di Genova e di Bari, e persino dal R. Istituto di scienze sociali di Firenze, che pur concede ai propri allievi il titolo accademico di dottori (1). Nè diverso è il sistema delle scuole straniere, come quelle superiori di Bordeaux e di Mulhouse, che non solo riconoscono le ammissioni per esami, ma richieggono delle prove di capacità molto più tenui di quelle, che sono reclamate dai nostri rego-

(1) *Conf. Atti del R. Istituto Cesare Alfieri. Firenze 1893. Pag. 45, 51 — Regolam. interno. Art. 4 e 34.*

lamenti (1). Di fronte a questo stato di cose, noi crediamo che l'abolizione immediata dell'esame di ammissione non sia da proporsi attualmente che per due Sezioni magistrali, per quella di ragioneria e per quella di Economia e diritto. E in vero, nella prima il numero degli allievi ammessi con certificato di licenza supera l'ottanta per cento del numero totale degl'iscritti; e nella seconda, la statistica degli allievi di 5° corso nel periodo degli ultimi dieciotto anni, ci dà una percentuale di ammessi senza esami che raggiunge circa i due terzi dello stesso numero totale, come ci risulta dai dati fornitici dalla Segreteria della Scuola. Per converso nella sezione di commercio, nella magistrale di lingue, e in quella consolare, dove la percentuale degl'iscritti senza licenza è notevolmente superiore, l'attuazione immediata della riforma determinerebbe per ora un perturbamento di clientela e trascurerebbe i motivi, che pur sussistono a giustificare il ritardo della riforma stessa.

Non si può negare in linea di fatto che la Sezione di commercio, per quanto numerosa, provvede oggi largamente anche all'avvenire dei giovani, che si forniscono del solo certificato di corso

(1) Per l'ammissione alla Scuola Superiore di Bordeaux non si richiede che un esame scritto di francese e un esame orale di aritmetica, geometria piana e geografia (*Conf. Règlements et programmes de l'enseignement de l'École Supérieure de commerce de Bordeaux. Paris 1897. Pag. 14*). — Per l'ammissione alla Scuola Superiore di Mulhouse si debbono superare gli esami di francese, aritmetica e geografia fisica (*Conf. École Supérieure de commerce de Mulhouse. Imp. de Bader. Pag. 2*).

compiuto; dacchè nella vita odierna degli affari il grado accademico di *dottore* non sempre assume un'importanza decisiva. Non sarebbe quindi molto provvido respingere dalle nostre aule sì gran numero di allievi, finchè, per così dire, non sia praticamente stabilito il valore commerciale della laurea in commercio.

È poi evidente che non si possano aggravare le condizioni di carriera nella Sezione magistrale di lingue moderne, finchè l'Autorità Governativa non si sarà decisa essa stessa a stabilire condizioni più severe per l'ammissibilità dei candidati agli esami di abilitazione per l'insegnamento delle lingue medesime. Se, nella necessità di reclutare un personale numeroso, alcuni studi di carattere medio possono valere come titolo di ammissione ai suddetti esami, è ben naturale che nessuno voglia sottomettersi al lungo tirocinio di una Scuola superiore, al lavoro quotidiano di altri cinque anni, per conseguire in avanzata età, con maggiore dispendio e fra i pericoli delle prove annuali, quel medesimo diritto, che altri più agevolmente e rapidamente consegue (1).

In rapporto in fine alla Sezione consolare, ci sembra opportuno il mantenimento dell'ammissione per esame, fino a quando la carriera dipendente dal

(1) Anche agli esami di diploma presso la nostra Scuola Superiore di commercio sono ammessi, cogli alunni forniti del certificato di corso compiuto, gli estranei che posseggono la sola licenza di liceo o d'istituto tecnico. (*Conf. art. 4 n. 2 del regol. 24 Giugno 1883*).



Ministero degli esteri si manterrà subordinata ad una gravissima condizione di censo. Finchè le gare della vita diplomatica non si apriranno indistintamente ai più valorosi, non è giusto che siano esclusi da esse coloro, che al privilegio della nascita congiunsero anche quello di un insegnamento privato. Fra gli allettamenti della ricchezza non tutti aspirano nella prima età al conseguimento di un certificato ufficiale, che dischiuda più tardi la via all'esercizio di un nobile ufficio. E se vi sono dei volenterosi, che per atto di lodevole resipiscenza, promettono alla vita pubblica un contributo di forze, non solo economiche, ma anche intellettuali e morali, non sarebbe equo l'escluderli dall'insegnamento superiore, quando provino con esame le loro doti di cultura generale.

\*  
\*\*

Per ciò che riguarda il secondo aspetto della riforma didattica; a curare, come già dicemmo, una maggiore divisione di lavoro scientifico e letterario, proponiamo anzi tutto che gli allievi si debbano iscrivere in una Sezione determinata fin dall'atto della loro immatricolazione, come avviene anche attualmente per la sola classe magistrale di lingue straniere: proponiamo cioè che si abolisca il primo anno comune, la cui esistenza si spiegava soltanto quando le ammissioni per esame erano ben più numerose, e si sentiva il bisogno di attri-

buire un maggior grado di uniformità alla cultura della scolaresca. Ma oggimai, per le naturali conseguenze del r. decreto 19 Gennaio 1905 e per l'applicazione eventuale delle riforme che qui si propugnano, la cultura iniziale degli allievi andrà sempre più equilibrandosi sul livello medio determinato dal certificato di licenza dei R.R. istituti tecnici.

Risulta quindi evidente la superfluità di un primo anno preparatorio comune: il quale, si noti, nemmeno nell'ordinamento attuale comprende i soli insegnamenti di carattere generale e propedeutico a tutti gli studi successivi, ma non è in sostanza che il primo anno della Sezione triennale di commercio, reso obbligatorio per gli allievi delle altre Sezioni.

\*  
\*\*

L'abolizione del primo anno comune rende possibile, ad avviso dei sottoscritti, un'altra proficua riforma, che consiste nel ridurre da cinque a quattro anni i corsi della Sezione magistrale di economia e diritto, della Sezione consolare, e, per eguaglianza di trattamento, anche della Sezione magistrale di lingue straniere. Ciò può avvenire senza disordine nell'economia generale degli studi e senza eccessivo aggravio degli orari scolastici: il che riprova la superfluità del primo anno attuale. D'altra parte è ragionevole che, rese più severe le condizioni di ammissione, non si richiegga ai nostri al-

lievi un tirocinio più lungo del quadriennio, non sempre raggiunto dalle altre Scuole superiori (1), e non sorpassato dalle facoltà universitarie propriamente dette.

Il bisogno di abbreviare la durata di alcune Sezioni fu così sentito anche negli anni decorsi, che si concessero le ammissioni dirette al secondo anno ai licenziati del R. istituto tecnico, che avessero una classificazione di merito non inferiore ai 7 decimi.

Naturalmente, riducendo di un anno la durata attuale delle Sezioni quinquennali, le ammissioni dirette al 2° corso dovrebbero rimanere abolite; e ciò costituirebbe, ad avviso della Commissione, un'altra proficua riforma: e in vero, tali ammissioni abbreviano oggi eccessivamente la durata triennale della Sezione di commercio e implicano l'indebita superiorità giuridica dell'esame di licenza su quello di ammissione al primo anno della nostra Scuola.

\*  
\* \*

Sempre allo scopo di attuare una più opportuna divisione del lavoro scientifico e letterario, noi

---

(1) La Scuola superiore commerciale di Mulhouse non comprende che due soli anni di studio. La Scuola di Bordeaux ne abbraccia tre, di cui uno preparatorio e due normali. Anche nel R. Istituto Superiore di Firenze gli studi sono limitati ad un triennio. Durano invece quattro anni i corsi della Università commerciale Bocconi e quelli della Scuola superiore di commercio di Parigi. La sola Scuola Bavarese di Monaco comprende sei anni di studio; ma essa indugia lungamente, come abbiamo veduto, nel campo dell'insegnamento medio

proponiamo che taluni insegnamenti siano resi più brevi, altri ampliati; alcuni soppressi per qualche Sezione, altri invece stabiliti in una Sezione diversa.

Certo su tali argomenti il Corpo accademico ascolterà il parere più autorevole dei singoli professori di ciascuna materia; ma la Commissione, per corrispondere pienamente al mandato ricevuto, sente il dovere di manifestare il proprio avviso anche su questa parte vitalissima della riforma scolastica.

Dalla proposta riduzione delle Sezioni quinquennali ad un quadriennio di studi consegue primieramente che tutte le discipline, che oggi si professano in corsi biennali nel 4° e 5° anno, addiventano proprie del 3° e del 4°.

È da osservare in secondo luogo che, per la varietà dei certificati di licenza che danno adito al nostro istituto ai termini del r. decreto del 1905 e per la contemporanea esistenza degli esami di ammissione, può essere profondamente diversa nelle lingue straniere la cultura dei giovani che s'iscrivono alla Scuola Superiore. Ci sembra quindi necessario che nel primo anno di tutte le Sezioni l'insegnamento delle suddette lingue si riduca a due ore settimanali per gli alunni che già sono largamente iniziati in siffatti studi; e abbia luogo un corso supplementare distinto per coloro che ignorano affatto un determinato idioma.

Essendo poi praticamente constatato che i certificati di licenza non sempre costituiscono una valida garanzia che gli alunni padroneggino il cor-

retto uso della loro lingua nazionale, così noi proponiamo che l'insegnamento dell'italiano si professi nei primi due anni di tutte le Sezioni. Noi crediamo poi che la stessa materia debba essere studiata in tutto il quadriennio della sezione magistrale di lingue; nella quale sezione è evidentemente necessario un insegnamento critico di letteratura.

\*  
\* \*

Negli speciali riguardi della Sezione commerciale, pur non approvando il sistema di coloro, che riducono tutte le discipline attinenti al commercio nei confini della economia politica, riteniamo tuttavia che tale insegnamento non possa limitarsi ad un anno, ma debba impartirsi in un corso biennale comune ai giovani di tutte le sezioni, eccettuata quella di lingue straniere, ferma in ogni caso la durata triennale dell'insegnamento stesso per gli allievi della sezione magistrale di Economia e diritto e per quelli della sezione consolare.

Sempre nei riguardi della sezione di commercio, vorremmo pure che per la necessaria coordinazione dei nuovi programmi l'insegnamento della geografia economica, attualmente professato in un corso triennale di due ore settimanali, avesse luogo in un corso biennale di tre ore.

Vorremmo poi che alla cattedra d'istituzioni di commercio fosse anche affidato un breve corso di legislazione doganale; disciplina questa,

che non è oggi trascurata nemmeno dalle Scuole medie e che integra efficacemente la cultura del commerciante per la più esatta valutazione dei profitti nelle singole operazioni industriali.

Proponiamo in fine che l'insegnamento dell'algebra e del calcolo mercantile si svolga per tre ore settimanali nel primo anno e per due al secondo, assumendo la più opportuna denominazione di algebra e calcolo mercantile e attuariale.

\*  
\* \*

Per ciò che attiene alla Sezione magistrale di lingue straniere, fu già sentito il bisogno di rafforzarne gli studi. La mèta luminosa di siffatta Sezione dovrebbe consistere nell'equipararsi grado a grado ad una vera facoltà di filologia moderna. Ma se le condizioni economiche del nostro istituto rendono iperbolico tal divisamento, non è men vero che l'antico programma ufficiale, approvato dal Governo, è insufficiente per una Scuola che conferisce oggi un diploma di laurea. Per una sezione, che pur abbraccia cinque anni di studio, non si rese obbligatorio che un corso triennale di lettere italiane, e il corso relativo a quel solo idioma straniero, che ciascun allievo presceglie a materia dei suoi futuri insegnamenti; salvo l'obbligo di frequentare le lezioni di banco modello per la revisione delle corrispondenze commerciali redatte in lingua straniera dagli allievi della Sezione di ragioneria e di commercio.

Non basta evidentemente la conoscenza meccanica di uno straniero idioma, per creare l'insegnante di Scuola media. L'ufficio del professore non può identificarsi con quello dei traduttori e degli interpreti. Ogni funzione di magistero implica un'alta missione educativa, che non può essere affidata se non a chi abbia una cultura veramente superiore.

Noi quindi proponiamo che addivengano obbligatorie per i giovani di questa Sezione di magistero quelle discipline, che oggi si professano in Sezioni diverse e più si avvicinano a materie di cultura generale, quali sono la geografia economica, la storia politica e diplomatica e quella del commercio. Meno opportuno ci sembrerebbe il sistema di dare ai giovani stessi la facoltà di scegliere, a loro arbitrio, le discipline di studio complementare.

È poi naturale che l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana debba avere una larga esplicazione per l'intero quadriennio della Sezione stessa. Proponiamo in fine che ogni allievo sia obbligato a studiare almeno un altro idioma straniero fra quelli che s'insegnano alla Scuola, oltre alla lingua estera che lo studente farà sua per l'abilitazione all'insegnamento della medesima.

\*  
\*  
\*

In quanto alla Sezione magistrale di ragioneria, sempre allo scopo di una maggiore divisione e

specificazione di lavoro, non vi reputiamo necessario nè l'insegnamento della geografia economica, nè quello della merceologia. Proponiamo triennale il corso di lingua francese, e stimiamo indispensabile lo studio dell'economia politica e della scienza delle finanze, che ha intimi rapporti colla ragioneria pubblica e la contabilità di Stato. È poi di naturale evidenza che una Sezione, la quale fornisce un personale numeroso all'amministrazione dello Stato, non debba trascurare gli studi concernenti l'ordinamento politico e amministrativo del nostro paese, specie per i rapporti che intercedono fra i controlli costituzionali e giurisdizionali e quelli di contabilità. Proponiamo quindi che almeno per un biennio sia obbligatorio il corso di diritto pubblico interno.

\*  
\*  
\*

Per ciò che attiene alla Sezione magistrale di economia e diritto, proponiamo anzi tutto la soppressione dell'insegnamento dell'algebra, evidentemente estraneo agli studi della Sezione medesima. Riteniamo altresì che l'insegnamento della merceologia, utile per gli allievi della Sezione consolare, non sia abbastanza giustificato per gli alunni di una Sezione magistrale di economia e scienze giuridiche. Ci sembra inoltre che l'insegnamento della statistica teoretica, annuale nelle facoltà universitarie di Giurisprudenza, possa conservarsi biennale nella nostra Scuola, fissandone però, come per altre disci-

pline, l'orario settimanale di due ore. Si appalesa evidentemente vantaggioso per gli allievi di siffatta Sezione l'insegnamento della contabilità di Stato, che integra gli studi di diritto pubblico e di scienza delle finanze.

Proponiamo triennale l'insegnamento del francese e della storia politica e diplomatica e così pure quello del diritto civile, salvo in ogni caso, come attualmente, il corso istituzionale di questa ultima disciplina nel primo anno di tutte le Sezioni, eccettuata quella magistrale di lingue straniere.

Riteniamo altresì che gli studi di diritto costituzionale e amministrativo possano impartirsi, come attualmente avviene nella nostra Scuola, in un corso unico di diritto pubblico interno, che permette una trattazione rigorosamente sistematica delle due discipline, senza ripetizione veruna delle teorie generali, che sono comuni alle discipline stesse. È però necessario che l'insegnamento si conservi triennale per tre ore settimanali di studio.

Per ciò che attiene alla legislazione rurale, noi stimiamo che l'insegnamento di essa rimanga assorbito dalla cattedra di diritto civile e di diritto pubblico interno. Sarebbe superfluo un breve corso sulla teoria del possesso, delle servitù e di simili istituti, con un commento elementare di alcune leggi amministrative speciali pei giovani, che debbono frequentare quattro anni gli studi di diritto privato e tre quelli di diritto pubblico.

Proponiamo per converso che nella Sezione magistrale di economia e scienze giuridiche si renda

obbligatorio l'insegnamento della procedura civile, che riesce di utile complemento agli studi di diritto pubblico interno.

\*  
\* \*

Finalmente, negli speciali riguardi della Sezione consolare, basti osservare che sono proprie della medesima tutte le riforme attinenti alla Sezione magistrale di economia e diritto per le numerose discipline che sono comuni alle due Sezioni. Non vi reputiamo assolutamente necessario l'insegnamento dell'algebra e del calcolo mercantile. Stimiamo invece conveniente che sia molto ampliato il corso di storia politica e diplomatica, in considerazione della grande importanza che tale disciplina assume negli esami di concorso presso il Ministero degli affari esteri. Proponiamo quindi che tale insegnamento sia reso quadriennale per due ore alla settimana; in modo che i giovani riuniti del primo biennio possano primieramente rivolgersi agli studi di storia politica e gli allievi riuniti del secondo biennio agli studi naturalmente successivi di storia diplomatica.

È poi chiaro che per coloro, i quali aspirano ad un ufficio consolare o diplomatico, debba rendersi obbligatorio l'intero corso di diritto pubblico interno: è inconcepibile che tali agenti possano ignorare l'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato che rappresentano.

E con eguale evidenza si manifesta la necessità di rendere in siffatta Sezione obbligatorio lo

studio di tutte tre le lingue straniere; essendo irragionevole limitare lo studio delle medesime in quella sola Sezione, che non avrebbe nessuno scopo, se non presupponesse l'attuazione di rapporti internazionali.

Tali sono le riforme che noi proponiamo per la più opportuna distribuzione degl'insegnamenti fra le varie Sezioni della nostra Scuola: e per maggiore chiarezza e brevità, riassumiamo le riforme stesse nei prospetti di un orario settimanale, descritto nelle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente relazione.

\*  
\* \*

Come può dedursi dai prospetti che noi proponiamo, nessuna Sezione avrebbe un orario settimanale eccessivamente gravoso. La Sezione magistrale di lingue straniere conserverebbe sempre il modesto orario medio di circa 20 ore settimanali: l'orario medio delle altre Sezioni varierebbe dalle 25 alle 30 ore, con un massimo di ore 34 per secondo anno della Sezione di commercio. Non si tratta evidentemente di un onere eccezionale, quando si pensi che in altri istituti superiori di applicazione si raggiunge la cifra di 42 ore per soli corsi obbligatori, ai quali fanno seguito numerosi corsi liberi e complementari (1).

(1) Tale, ad esempio, è l'orario nel terzo anno della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, presso la R. Università di Padova. (*Conf. Annuario. 1904-05. pag. 146-147.*)

Gli orari scolastici conserverebbero dunque la dovuta elasticità e consentirebbero la costituzione di qualche nuovo insegnamento.

La Commissione riconosce proficua la consuetudine, introdotta da qualche altro istituto, di avvantaggiarsi di corsi straordinari e temporanei. E in vero anche la divisione del lavoro scientifico ha i suoi limiti doverosi: non si possono elevare alla dignità di scienze autonome, reclamanti una cattedra permanente classificata in organico, tutti i particolari istituti, che danno luogo ad un ordine sistematico di cognizioni. Non sarebbe quindi opportuno costituire delle cattedre di scienza bancaria, di amministrazione coloniale, ferroviaria; ecc. ecc. Sarebbe utile per converso che su tali materie si affidassero incarichi non rinnovabili a cultori speciali degli argomenti stessi, anche per la durata di un solo semestre, cambiando ogni anno l'obbietto delle conferenze; in modo che i giovani di tutte le Sezioni potessero successivamente profittarne.

Riteniamo infine che dentro i limiti consentiti dall'orario, quando le condizioni della Scuola fossero notevolmente migliorate, si potrebbe aumentare con grande vantaggio della istituzione, anche il numero delle cattedre permanenti. Così, a titolo di esempio, è incontestabile che la Sezione consolare e quella di commercio potrebbero accogliere, come in tempi decorsi, l'insegnamento di una lingua orientale. Così pure la Sezione magistrale di economia e scienze giuridiche non può non sentire il bisogno di una cattedra di storia del diritto. E sull'au-

torevole esempio dell'istituto di scienze sociali in Firenze, sarebbe anche utile che l'insegnamento del diritto internazionale pubblico venisse disgiunto da quello del diritto internazionale privato, dacchè l'esperienza informa che nell'esercizio effettivo di un insegnamento unitario per le due discipline, la trattazione della prima, per non riuscire incompleta o di carattere troppo elementare, generalmente soverchia la trattazione della seconda (1).

\*  
\* \*

Le nostre proposte, pur aumentando la divisione del lavoro scientifico e letterario, fra le varie

---

(1) Le Scuole superiori di commercio debbono tutelare lo svolgimento progressivo dei loro programmi, anche per coordinare gli insegnamenti che impartiscono con quelli propri delle Scuole commerciali medie. Le quali vanno generalmente organizzandosi sulle basi di un quadriennio di studi, richiedendo la licenza di Scuola tecnica come titolo normale di ammissione. Gli insegnamenti che vi si danno sono molto numerosi.

La Scuola media di Roma ha quasi tutte le cattedre esistenti nella Sezione commerciale del nostro istituto; e considera come materie speciali lo studio dei trasporti ferroviari e marittimi, dei trattati di commercio e di navigazione, di legislazione doganale; ecc. ecc. Non esclude nemmeno l'insegnamento della igiene. Ha un gabinetto chimico e un museo merceologico. (*Conf. r. d. 22 Maggio 1902. Art. 4 e 6. Annuario 1902-03.*)

La Scuola media di commercio in Palermo abbraccia invece un triennio di studi: considera però obbligatorio l'insegnamento di tutte tre le lingue straniere principali; ha come facoltativa la cattedra di lingua spagnola. Aggiunge all'insegnamento del diritto privato quelli del diritto pubblico e della legislazione doganale e tributaria. Unisce alle nozioni di economia politica quelle di statistica; ha una cattedra di merceologia e un'altra di scienze naturali applicate. Sostituisce in fine al corso di Banco modello un'Azienda commerciale effettiva con magazzino di deposito e museo commerciale. (*Conf. Statuto e regol. della Scuola. Palermo 1904. Pag. 3, 4, 13, 16.*)

Sezioni, non distruggono il carattere eminentemente organico della Scuola Superiore di Venezia. Vorremmo anzi che nella compilazione degli orari si curasse la possibilità di una eventuale contemporanea iscrizione degli allievi in sezioni diverse, salvo il pagamento di tutte le tasse corrispondenti: e vorremmo altresì che fosse facilitato il passaggio degli alunni da sezione a sezione.

Nelle odierne difficoltà della vita può essere talvolta proficuo ai giovani di versatile ingegno il tentativo di più carriere, così che rimanga escluso il danno irreparabile di una sconfitta decisiva, e al dileguarsi di una mèta, si renda possibile il conseguimento dell'altra.

Proponiamo quindi che alla competente Autorità si attribuisca, per principio generale, il diritto di concedere siffatti passaggi da sezione a sezione, quando per il numero e la natura degli studi già compiuti, in confronto di quelli da compiere, si renda possibile e giustificata la concessione medesima. La quale dovrebbe in ogni modo rimanere subordinata al possesso del titolo legale di ammissione, che è proprio della Sezione, alla quale si aspira, nonchè all'obbligo d'integrare gli studi della Sezione stessa con esami suppletivi nelle sessioni ordinarie dei successivi anni.

In base al ponderato esame dei nuovi programmi scolastici, riteniamo anzi di poter proporre che, salva sempre l'osservanza delle suddette condizioni, il passaggio avvenga di diritto dalla sezione di commercio a quella di ragioneria; dalla

sezione consolare a quella magistrale di economia e scienze giuridiche; e all'anno successivo di quest'ultima sezione dal primo e secondo anno delle sezioni di commercio e ragioneria.

Noi vorremmo finalmente che anche l'attuale sistema delle classificazioni di merito fosse alquanto migliorato. Ci sembra infatti che la classificazione per decimi, specie quando se ne richieggano sette a superare la prova, non si presti ad una efficace valutazione del valore assoluto e relativo dei candidati, e costringa all'uso inopportuno delle frazioni di unità. Preferiremmo quindi che negli esami di promozione ciascun esaminatore disponesse di dieci punti e che perciò la votazione complessiva delle Commissioni giudicatrici avesse luogo per trentesimi, dichiarandosi con dieciotto punti la sufficienza del candidato.

Vorremmo infine che nei certificati scolastici non apparissero i voti per la condotta. In una Scuola superiore l'autorità dell'insegnante e la serietà della scolaresca normalmente assicurano il mantenimento dell'ordine durante la lezione. Per converso nei casi eccezionali, in cui la disciplina è individualmente o collettivamente turbata, gli studenti non pensano alle future classificazioni: le quali non costituiscono una remora sufficiente, e sorge quindi il bisogno di sanzioni eccezionali e particolari.

\*  
\* \*

Sarebbe superfluo che c'indugiassimo a dimostra-

re la necessità di una sollecita riforma per ciò che attiene alle modalità degli esami di laurea, quali furono stabilite dal regolamento 11 Febbraio 1905 (1).

Sul voto concorde del Corpo accademico e sul parere conforme delle Commissioni esaminatrici, pendenti tuttavia le disciplinate rimostranze dei futuri candidati, la Direzione della Scuola ebbe già a manifestare le proprie osservazioni al Governo, dimostrando con tutta efficacia come sia giusto ed opportuno che le forme essenziali dell'esame di laurea, sulle basi di una tesi scritta liberamente scelta e ponderata, siano identiche per tutti gli allievi.

E noi pienamente confermiamo che il sistema attuale, obbligando i giovani meno valorosi a formulare nell'angustia di poche ore lo schema preventivo della tesi in argomento dato di materia data, altera, a danno esclusivo dei più deboli, il valore comparativo dei risultati; capovolge l'ordine logico di ogni ricerca scientifica; non impedisce ai maliziosi la frode; toglie alle coscienze più timide la libertà della trattazione futura.

\*  
\* \*

Per contrario sulle modalità degli esami di diploma per l'abilitazione all'insegnamento nei

(1) Il diploma di laurea conseguito nella Sezione di commercio, in quella consolare e nelle magistrali di ragioneria e di economia e diritto conferisce il titolo accademico di *dottore*, ai sensi del regio decreto 19 Aprile 1906.



R. R. istituti tecnici di secondo grado, non crediamo sia da proporre alcuna riforma. Se gli esami di diploma debbono coesistere con quelli di laurea, è naturale che i primi conservino le forme più rigorose di una prova di magistero. Coloro che vogliono assumere il titolo di professori in una o più discipline, debbono averne la cognizione profonda: è quindi logico che si richieggano prove scritte estemporanee e prove orali riferibili a qualunque argomento della materia e si esiga in fine l'esperimento di una lezione pubblica, a dimostrare le attitudini didattiche del candidato.

Le difficoltà di tali prove giustificano il valore accademico di siffatti diplomi, che sono a ragione considerati come titolo di preferenza, a parità delle altre condizioni di merito, pel conferimento delle cattedre, ai termini dell'art. 25 del regolamento 24 Giugno 1883.

Ma se nessuna riforma proponiamo alle modalità intrinseche degli esami di diploma, osserviamo per converso come sia necessaria una più efficace determinazione delle condizioni di ammissibilità agli esami stessi, quando si presentino candidati, che non conseguirono nella nostra Scuola il certificato di laurea o di corso compiuto.

Non ci sembra tollerabile che rimanga in vigore l'art. 4 n. 2 del regolamento 24 Giugno 1883, che ammette di diritto all'esame di diploma per l'abilitazione all'insegnamento della ragioneria anche coloro, che siano in possesso del solo certificato di licenza della Sezione commer-

ciale di un istituto tecnico di secondo grado. E in vero se un tal certificato di licenza deve essere il titolo normale per l'ammissione dei giovani alla sezione magistrale di ragioneria, non è possibile che il medesimo documento sia poi sufficiente per tentare le prove finali della sezione medesima: tanto varrebbe dichiarare praticamente superfluo il tirocinio dei quattro anni di studio, preordinati al conseguimento dello stesso diritto.

Noi quindi proponiamo che agli esami di diploma per l'abilitazione all'insegnamento della ragioneria nei R. R. Istituti tecnici non siano ammessi, di regola, che i giovani forniti del certificato di corso compiuto nella sezione magistrale della materia, i laureati nella sezione di commercio dopo due anni d'insegnamento e in fine tutti coloro che conseguirono il certificato di abilitazione all'insegnamento della computisteria dopo quattro anni di lodevole magistero (1).

\*  
\* \*

Non rimangono a considerarsi che le riforme attinenti al campo economico-amministrativo.

---

(1) Per manifestare anche più chiaramente il nostro concetto, noi vorremmo che agli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con r. decreto 24 Giugno 1883 n. 1547 si sostituissero i seguenti:

Art. 4. — Sono ammissibili di diritto:

A) Agli esami di magistero di ciascuna sezione gli studenti effettivi della R. Scuola superiore di commercio, che abbiano conseguito nella sezione stessa il diploma di laurea o il certificato di corso compiuto.

B) Agli esami di diploma per l'insegnamento di una lingua straniera

La Commissione muove dal concetto generale che l'insegnamento superiore costituisca una missione dello Stato; non già nel senso che debba esistere una scienza ufficiale, che sarebbe la negazione della scienza stessa, ma in quanto lo Stato può determinare il valore giuridico dei titoli accademici e fornire alla libertà d'insegnamento le condizioni esteriori di uno svolgimento progressivo. Né con ciò si escludono le grandi benemerenze degli Enti locali, chiamati a contributo, non in ragione del maggiore o minor concorso nell'amministrazione del contributo stesso, ma per la naturale ripercussione dei vantaggi inerenti al servizio pubblico nei rapporti economici, morali e intellettuali della vita paesana.

D'altra parte anche la funzione amministrativa non è che un contributo di servizi personali, e non sempre le Amministrazioni pubbliche possono

---

tutti coloro che siano in possesso di un certificato di licenza d'istituto tecnico, di liceo o di scuola normale.

C) Agli esami di diploma per l'insegnamento della ragioneria i laureati in matematica o in giurisprudenza; i laureati in scienze commerciali dopo due anni di magistero effettivo, e coloro che siano stati abilitati all'insegnamento della computisteria nelle Scuole tecniche e normali, dopo quattro anni di lodevole magistero.

D) Agli esami di diploma per l'insegnamento dell'economia e della statistica e per quello del diritto coloro che abbiano conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Art. 5. — Qualunque estraneo alla Scuola potrà essere ammesso alle prove di magistero pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'art. 1., quando in appoggio alla domanda di ammissione presenti dei titoli, che il Ministero della pubblica istruzione abbia giudicato equipolenti a quelli stabiliti dall'art. 4.

soggiacere all'aggravio di due prestazioni contemporanee, di opere e di danaro. Si aggiunga che, data la molteplicità delle Amministrazioni contribuenti, quando nessuna di esse attiri nell'orbita esclusiva della sua competenza le cure dirette del servizio pubblico, il medesimo, che per sua natura non può abbandonarsi alle discipline del privato diritto, s'individualizza nella fondazione di un Corpo morale. Il quale, circoscritto dall'unicità del fine, non rivestito di poteri sovrani e non armato di facoltà tributarie, per quanto grande sia l'abnegazione e il valore di coloro che lo rappresentano e amministrano, non può costantemente proporzionare alle crescenti esigenze del servizio pubblico i mezzi economici e gerarchici, di cui dispone. Il patrimonio rimane invariabile e la gerarchia immobilizzata; mentre il difetto del cumulo giuridico fra carriere diverse ostacola il reclutamento del Corpo insegnante e diminuisce in esso lo stimolo a nuove gare, l'aspirazione ad ulteriori vittorie: e anche il beneficio delle pensioni, organizzato per pochi individui, può costituire una grave minaccia alla prosperità del bilancio.

La Commissione non si nasconde tuttavia le difficoltà pratiche, che potrebbero insorgere contro una radicale riforma della condizione giuridica della Scuola Superiore di Venezia; ma osserva che le più opposte tendenze potrebbero facilmente conciliarsi, quando si favorisse frattanto un sistema giuridico intermedio, in cui il principio dell'autonomia istituzionale equamente si contemperasse col

principio opposto dell'Amministrazione di Stato. È da osservare infatti che non tutte le forme d'intervento governativo implicano la soppressione dell'ente morale: vi sono anzi numerose istituzioni scolastiche, non incorporate nello Stato, ma viventi prosperosamente con distinta personalità giuridica e con particolari meccanismi amministrativi, quantunque lo Stato le provveda non solo di larghi mezzi economici, ma persino di servizi personali e didattici con organi propri.

Specialissima è poi la condizione giuridica, che fu attribuita all'Istituto di studi superiori di Firenze dalla legge 30 Giugno 1872 n. 885 (Serie 2<sup>a</sup>). Ricordiamo a titolo di proficuo esempio che quell'Istituto fu sottoposto, come la Scuola di Venezia, ad un Consiglio Direttivo, che provvede all'Amministrazione economica dell'Istituto medesimo, all'assegnazione degli emolumenti personali, nonchè all'ordinamento e alla direzione generale degli studi, sul parere dei Consigli accademici (art. 17). Eppure il Corpo insegnante è equiparato a quello universitario e nei riguardi della inamovibilità e in rapporto agli altri diritti (art. 7 e 10); e persino le ritenute sugli stipendi del personale sono devolute all'amministrazione dello Stato, che provvede a sue spese al pagamento delle pensioni, quantunque gli onorari del personale stesso siano pagati dalla Cassa dell'Istituto superiore (art. 9) (1).

(1) Il medesimo Istituto vive prosperosamente coi contributi del Governo, della Provincia e del Comune di Firenze. Colla recente legge del

Sarebbe superfluo il dimostrare i vantaggi sensibilissimi, che potrebbero attualmente derivare dall'applicazione di analoghe norme di diritto all'ordinamento della nostra Scuola (1).

In ogni modo noi vorremmo che alla nomina dei professori, si provvedesse, di regola, a mezzo di concorsi pubblici, con decreto reale o ministeriale, sul verdetto di una Commissione giudicatrice, avente nel proprio seno i rappresentanti del Governo insieme con quelli del Consiglio Direttivo e del Corpo insegnante. Soltanto in via di eccezione si dovrebbero ammettere le nomine discrezionali, su proposta dello stesso Consiglio Direttivo e sul parere conforme del Corpo accademico, quando concorressero le condizioni stabilite dall'art. 69 della legge Casati. Nè si dovrebbero escludere le nomine per chiamata di professori appartenenti ad altre Scuole superiori di commercio.

Non parrà ingiusto che nelle Commissioni giudicatrici si accolga anche la rappresentanza del Corpo insegnante, che ha un interesse immediato e diretto a salvaguardare l'autorità scientifica e il prestigio morale dei suoi componenti. Una siffatta

9 Luglio 1905 n. 366, sulla conforme deliberazione degli enti locali interessati, la dotazione complessiva annua dell'Istituto Superiore Fiorentino fu elevata ad una somma non minore di L. 600.000.

(1) Anche il nostro Istituto ha una Cassa-pensioni sua propria, disciplinata dalle stesse norme della legge (testo unico) del 21 Febbraio 1895 n. 70 sulle pensioni governative: non vi sarebbero dunque ostacoli finanziari insormontabili per un efficace passaggio del servizio delle pensioni dall'ente morale allo Stato.

rappresentanza è del resto largamente ammessa dalle discipline interne di altri istituti superiori (1), e persino sanzionata dalle recenti norme legislative sullo stato giuridico dei professori di Scuole secondarie.

Vorremmo quindi che per tassativa disposizione di regolamento nelle Commissioni giudicatrici fossero chiamati il Direttore della Scuola, che è del Corpo accademico il più naturale rappresentante e il professore della cattedra affine a quella messa a concorso.

In quanto poi alla promozione dei professori straordinari al grado di ordinari, è nostro avviso che la promozione stessa non debba verificarsi per diritto esclusivo di anzianità, ma per anzianità congiunta al merito. Si dovrebbe quindi provvedere anche a tale riguardo, sul parere conforme di una Commissione competente, chiamata a valutare l'assiduità didattica e la operosità scientifica dell'insegnante, durante il periodo dello straordinariato.

\*  
\* \*

Altra riforma s'impone oggi mai nel campo economico-amministrativo per ciò che attiene alla

---

(1) Il R. istituto di scienze sociali di Firenze per l'art. 27 del regolamento organico 5 Dicembre 1889 affida al collegio dei docenti la proposta delle nomine fuori concorso. Nella ipotesi del concorso pubblico, la Commissione giudicatrice è costituita dal presidente del Consiglio direttivo, dal Direttore della Scuola, e da tre professori nominati dallo stesso Corpo accademico. (*Conf. Atti del R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri ».* Firenze 1893. Pag. 32 e 48).

formazione dell'organico; elemento utile a qualunque bilancio di previsione, fondamento di ogni giustizia distributiva. Nei riguardi di un Corpo accademico, la determinazione giuridica dei corrispettivi è anzi il presupposto necessario della inamovibilità, reclamata, nei limiti della legge e della disciplina, a costante guarentigia della libertà d'insegnamento.

Da questo punto di vista, per un istituto superiore che conferisce i diplomi di laurea, può considerarsi quasi incostituzionale l'art. 62 del regolamento organico 15 Maggio 1870, che rimette invece la determinazione degli onorari all'arbitrio delle circostanze: sistema, a dir vero, poco liberale, che subordina la funzione di magistero alla legge mercantile della dimanda e dell'offerta.

\*  
\* \*

Nè basta l'esistenza dell'organico, ma occorre informarlo a quelle modalità, che maggiormente concorrono alla efficacia del servizio pubblico.

Riteniamo così che l'entità degli onorari debba egualmente commisurarsi, secondo il grado accademico di ciascun insegnante; non variare secondo la cattedra che l'insegnante professa. D'altra parte la rigidità di questo principio trova il suo giusto correttivo nel fatto che alcuni insegnamenti possono aver luogo per semplice incarico. Una Scuola, che si ritenga veramente Superiore, non può sanzionare l'esistenza di una gerarchia scientifica:

nella vita intellettuale moderna non vi possono essere le scienze maggiori e minori come le arti della vita medioevale.

Anche l'insegnamento delle lingue straniere, che assume tal volta carattere sussidiario, ha invece una importanza decisiva nella Sezione magistrale che gli è direttamente propria. Vero è che lo stesso insegnamento non reclama sempre una esposizione verbale continuata, ma si deve tener conto della maggiore estensione dell'orario e della revisione degli elaborati. Non ci sembrerebbe giustificato quindi nemmeno per tali cattedre un trattamento economico inferiore, che in breve decorso di tempo riverserebbe nel campo didattico i suoi effetti perniciosi.

\*  
\*\*

È poi evidente che se gli onorari debbono corrispondere ai gradi accademici, il Corpo insegnante della Scuola di Venezia non può avere un trattamento troppo diverso da quello del Corpo accademico universitario. Data l'esistenza di un organico, non si può col medesimo sanzionare l'assurdo di una istituzione scolastica superiore a metà: superiore per i fini che si prefigge e secondaria per i mezzi economici che vi predispongono; superiore per l'indole e l'importanza delle prestazioni che esige; secondaria per l'entità dei compensi che debbono remunerarle.

Di conseguenza noi proponiamo che lo stipendio dei professori ordinari sia fissato in lire

cinquemila; quello degli straordinari in lire tremila e tremila e cinquecento e quello degli incaricati in lire mille duecento (1); e che, dopo il conseguimento dell'ordinariato, si percepiscano gli aumenti quinquennali del decimo sino al cumulo di sei (2).

Per ciò che attiene alla Direzione, proponiamo in organico la somma di tremila lire, come compenso supplementare al professore, che rimane investito della Direzione stessa: e ciò non solo per consolidare in bilancio l'economia notevolissima di annue lire 5000, ma per sanzionare nello stesso tempo il principio che il Direttore della Scuola debba essere nominato in seno al Corpo accademico della medesima.

A noi pare che il Capo autorevole di un istituto superiore debba sempre esercitarvi, come attualmente, una funzione di magistero. Ci è anzi grato il ricordo che anche l'insigne uomo, che fu

---

(1) La pianta organica del R. Museo industriale di Torino divide anche i professori ordinari in due classi. Ma il provvedimento è diretto, si noti, ad attribuire al Corpo insegnante una condizione economica superiore, non inferiore, a quella dei professori universitari. Infatti l'onorario iniziale degli ordinari di I. classe vi è fissato in L. 6000. (*Conf. R. Museo industriale italiano in Torino. Annuario 1904-05*). — Pende ora avanti al Senato un progetto di legge per la fusione del Museo industriale colla Scuola di applicazione per gli ingegneri in un unico istituto d'istruzione tecnica superiore, da denominarsi R. Politecnico di Torino. I professori del nuovo Istituto sarebbero equiparati a quelli Universitari in ogni dovere e diritto, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di assegnare ai docenti di nuova nomina, oltre allo stipendio normale, anche degli emolumenti personali.

(2) Questo è il cumulo stabilito per i docenti universitari dalle leggi 31 Luglio 1862 e 12 Maggio 1872. Essi raggiungono quindi lo stipendio di lire 8000 dopo 30 anni di magistero col grado di ordinario.

luttuosamente rapito alla Direzione della nostra Scuola, chiamato appena a reggerne le sorti, sentì il bisogno di avere in essa una cattedra (1). Egli comprese che un Direttore non insegnante rimane troppo estraneo al Collegio che deve presiedere, e di fronte alla scolaresca, non sua, si converte poco a poco in un censore burocratico, che appare agli occhi dei giovani esclusivamente costituito per l'applicazione delle misure disciplinari. Per concesso un Direttore, che sale la cattedra, è il capo vero dei suoi colleghi e può ammonirli coll'autorità dell'esempio; domina gli allievi come giudice futuro dei loro profitti e colla persuasione amorevole di ammonimenti quotidiani; e vivendo nella scuola e per la scuola può valutarne i bisogni e scrutarne le deficienze meno palesi.

\*  
\*\*

Per ciò che attiene finalmente al numero delle cattedre, esso deve essere naturalmente proporzionato all'entità degli studi, che ciascuna Sezione reclama secondo l'indole sua.

È quindi naturale che la Scuola Superiore di Venezia, per la varietà e molteplicità dei fini che si propone, essendo costituita da cinque sezioni, o classi o facoltà che dir si vogliano, debba avere un Corpo insegnante assai più numeroso di quello

(1) Il compianto comm. Pascolato fu nominato direttore effettivo nel 1900 e nel successivo anno assunse gratuitamente la cattedra di procedura civile.

di altre Scuole superiori, che, in piena corrispondenza col proprio nome, provvedono soltanto alla cultura commerciale (1). E in vero nella Scuola di Venezia attualmente si professano ventidue insegnamenti obbligatori; e si sente il bisogno di nuove cattedre, come diremo più innanzi.

Riteniamo quindi necessario che nell'organico del nostro istituto siano almeno iscritti dodici professori ordinari, quanti sono cioè quelli già nominati e ai quali non si potrebbe infliggere la revoca del grado: numero del resto abbastanza esiguo in confronto di quello delle facoltà o sezioni, ciascuna delle quali non profitterebbe in media nemmeno di tre cattedre da ordinario, se non vi fossero insegnamenti comuni a sezioni diverse.

Proponiamo inoltre di elevare da uno a quattro il numero dei professori straordinari, assegnando a due di essi lo stipendio di lire 3500 e agli altri due lire 3000 (2). Con ciò si renderebbe possibile in avvenire la costituzione d'insegnamenti ulteriori.

In quanto agli incarichi, li vorremmo com-

(1) Questo è l'unico fine che si propongono la Scuola superiore di Genova e l'Università Luigi Bocconi di Milano. La Scuola Superiore di Bari ha invece due Sezioni, quella di commercio e la consolare.

(2) A valutare tutta la modestia della pianta organica che qui si propone, basta considerare l'entità di un Corpo accademico universitario. A titolo di esempio, la *R. Università di Padova* nel corrente anno 1905-06 dispone di 58 professori ordinari; e 10 straordinari. L'intero Corpo accademico, inclusi i docenti liberi, gl'incaricati e gli assistenti, ascende all'enorme cifra di 227 professori. (*Conf. Annuario dell'anno in corso. Pag. 272*).

pensati, come già dicemmo, coll' onorario unico di lire mille e duecento, salva però una indennità personale ai professori di Università che non risiedono in Venezia.

Per l'aumento dei decimi quinquennali stimiamo esatto il preventivo di lire 18000; calcolando che il movimento del personale, determinato dai collocamenti a riposo, dai decessi o da ragioni di ufficio, non permetterà certo all' intiero Corpo insegnante di raggiungere i trenta anni di ordinariato, necessari al cumulo dei sei decimi.

Per la direzione del Gabinetto e del Museo merceologico è iscritta in bilancio la somma di lire 600 a favore dell' insegnante della materia. Per la fondazione dei corsi speciali e temporanei, di cui dicemmo più sopra, crediamo utile la somma di lire 2400; e ci sembra eziandio che, dato il carattere sperimentale di alcune fra le attuali discipline, non si possa prescindere dall' opera di due assistenti, pei quali si renderebbe necessaria la somma complessiva di lire duemila e quattrocento.

\*  
\*\*

Secondo i nostri calcoli adunque una pianta organica, conforme al grado e alle necessità della istituzione, reclamerebbe una somma annua di circa lire 114.000 per le sole spese d' insegnamento, come apparisce dalla tabella F, che si allega al presente referto.

Nè si obbietti che il numero dei professori straordinari potrebbe essere aumentato, in confronto di quello degli ordinari; e che questi ultimi potrebbero essere divisi in due classi. Sarebbe appunto in forza di tali espedienti che la Scuola Superiore di commercio abbandonerebbe l' organico universitario per adottare un organico amministrativo, così detto di carriera: e la Commissione non ritiene possibile un siffatto sistema.

È risaputo cho la legge Casati considerò l' ufficio di professore straordinario, come affatto transitorio ed eccezionale. Basta esaminare le piante organiche di qualsiasi istituto universitario, per apprendere come il numero degli straordinari non abbia importanza veruna.

Come già osservammo, l' Ateneo di Padova si avvale attualmente dell' opera di 58 ordinari e di 10 straordinari, e anche nelle altre Università il rapporto fra questi e quelli è generalmente di uno a cinque; si tratta cioè di un rapporto assai inferiore a quello di uno a tre, propugnato dalla vostra Commissione.

Insomma negli Atenei il vero Corpo accademico è sostanzialmente costituito, almeno in linea di fatto, dai soli professori ordinari, senza distinzione di classi. Il quale sistema muove dal concetto di massima che scientificamente vi possono essere professori valorosi e professori mediocri; ma dal punto di vista giuridico nessuno può dichiararsi più professore di un altro: si tratta cioè di un titolo accademico che non ammette per

sua natura grado comparativo o superlativo. (1).

Consegue anzi da ciò la differenza essenziale, che distingue l'organico universitario da quello delle professioni amministrative di carriera. Il primo colla eguaglianza del grado esclude la possibilità della promozione, e quindi ricorre ai diritti dell'anzianità per dare alla posizione economica dell'insegnante un carattere progressivo: e ciò spiega perchè la concessione dei decimi quinquennali sia così largamente applicata a beneficio dei professori.

Per converso l'organico degli uffici di carriera cerca il miglioramento economico dell'impiegato nei molteplici gradini della scala gerarchica; la concessione del decimo, ridotta al quinto dello stipendio iniziale, non è che un miglioramento subsidiario: il vantaggio sensibile ed agognato sta nella promozione di classe e di categoria. È perciò evidente che l'organico amministrativo non possa vantaggiosamente applicarsi che ad un personale assai numeroso e variabile, che assume l'ufficio in giovanissima età; non mai ad una gerarchia di sedici persone, che non si trovano certo agl'inizi della loro carriera e che non possono cambiare di sede, senza rinunciare agli effetti utili

(1) Con recante legge del 14 Giugno 1904 n. 253 fu però migliorata la condizione giuridica degli straordinari, i quali, dopo due conferme e tre anni di esercizio non interrotto acquistano la stabilità, che viene riconosciuta con decreto reale (art. 4). Soltanto i professori straordinari stabili fanno parte del Corpo accademico, e possono essere promossi, sotto certe condizioni, al grado di ordinari (Art. 5).

del servizio prestato.

Si pensi ad un professore di 35 anni che assuma, per la via maestra del concorso pubblico, la cattedra di straordinario di seconda classe a L. 3000, per conseguire successivamente L. 3500, 4000 e 5000 lire in forza di tre successive promozioni. È chiaro che, aumentando il numero degli straordinari, dividendo gli ordinari in due classi, effettuando talvolta delle nomine per chiamata, e aprendo tal'altra il concorso per ordinario di prima classe, di fronte alle sedici cattedre progettate in organico e al carattere chiuso della carriera, il professore di nuova nomina non avrebbe una posizione economica sufficiente. Non si potrebbero quindi attendere dalle nomine per concorso i risultati necessari alla vitalità della istituzione.

S'imporebbe quindi la necessità di eguagliare il professore straordinario a quello ordinario e i professori di seconda classe a quelli di prima per ciò che attiene alla concessione dei decimi quinquennali di aumento: ma anche in questa ipotesi una nuova difficoltà. Dato in fatti un limite nel cumulo dei decimi, è chiaro che chi li cumulasse a principio della carriera si troverebbe in una posizione economica molto diversa, in confronto di coloro che li cumulassero per contrario all'ultimo stadio della carriera medesima. Si avrebbe quindi una disformità di corrispettivi non determinata nè dall'anzianità, nè dalla natura dell'insegnamento professato, nè dal valore personale dell'insegnante; ma da contingenze meramente fortuite.

Donde la necessità di stabilire il principio che in ogni categoria o classe, al momento stesso della nomina o della promozione, si dovesse rinnovare la decorrenza dei decimi quinquennali. Ma così facendo, si verrebbe a togliere ogni giusto limite al numero dei decimi suscettibili di cumulo; e le conseguenze economiche del sistema ne impedirebbero l'accoglimento, specie da parte di un ente morale con patrimonio limitato e invariabile. L'Autorità superiore sarebbe allora costretta, per necessità di cose, ad applicare la massima di diritto amministrativo che domina gli organici di carriera, e per la quale ogni promozione di classe o di categoria assorbe il provento dei decimi già riscossi fino alla concorrenza del nuovo stipendio.

Ma è appunto perciò che l'abbandono dell'organico universitario riuscirebbe svantaggiosissimo al corpo insegnante della Scuola Superiore di Commercio. È facile comprendere infatti che, accresciuto il numero degli straordinari e divise le due categorie in classi, i professori meno anziani addiverrebbero quasi tutti sovranumerari: essi non avrebbero in organico uno stipendio maggiore e non ritrarrebbero alcun vantaggio da una promozione lontana, che assorbisse il provento dei decimi quinquennali percepiti. E i professori più anziani non potrebbero sensibilmente avvantaggiarsi del cumulo retroattivo dei decimi, quando per esigenza logica, si calcolasse anche per loro un periodo normale di titolarità presuntivamente assorbito dall'ordinariato di seconda classe.

\*  
\*\*

Per questi motivi la Commissione ritiene che l'organico della R. Scuola Superiore di commercio non possa informarsi a modalità diverse da quelle che quì si propugnano.

È superfluo soggiungere che la riforma da introdursi non dovrebbe ledere in nessun caso i diritti quesiti del personale in servizio, nè in rapporto ai decimi già percepiti o concessi, nè in rapporto agli stipendi attuali.

Qualora poi all'attuazione dell'organico vi fossero insegnanti retribuiti con somme superiori all'onorario designato pel corrispondente grado accademico, speciali norme di diritto transitorio dovrebbero formularsi. In forza di tali norme, la differenza del corrispettivo dovrebbe rimanere come assegno personale, e l'aumento dei decimi, non ancora percepiti o concessi, dovrebbe essere sospeso pel tempo necessario all'assorbimento dell'assegno e alla conseguente equiparazione degli onorari, senza lesione dei diritti di anzianità, spettanti agli altri membri del Corpo accademico (1).

Ad integrare il bilancio di previsione abbia-

(1) Questo fu il principio di diritto transitorio applicato dal Governo, quando nel 1862 furono stabiliti gli organici delle Università italiane e si concesse ai professori l'aumento dei decimi quinquennali. Così infatti *Art. 2, comma 6.º della legge 31 Luglio 1862 n. 719*: «Coloro che alla detta epoca fruiranno di uno stipendio maggiore di quello sopra stabilito saranno compensati della differenza con assegno personale, il quale dovrà proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi».

mo creduto di formulare anche la pianta organica del personale amministrativo, accennando pure alle altre spese, di cui deve tener conto il bilancio stesso. Senza indugiare lungamente nell'esame delle medesime, richiamiamo la tabella G, che particolarmente le descrive. Basti qui osservare che ritenemmo di giustizia la concessione degli aumenti sessennali, anche per gl'impiegati della Scuola: stabilimmo un fondo speciale, per quanto tenue, a favore del Museo merceologico e del Banco modello: non trascurammo in fine la previsione dei maggiori tributi, in corrispondenza all'aumento eventuale degl'introiti. Secondo i nostri calcoli, le spese indicate nella tabella G, ascenderebbero ad annue lire 37.500.

La Commissione conclude per tanto che nel campo economico amministrativo, non si potranno avere delle riforme veramente utili, in piena corrispondenza colle esigenze di una R. Scuola Superiore, se il Ministero di Agric. Ind. e comm. non manterrà tutti gl'impegni presi verso il nostro Istituto; e se col concorso del Ministero degli esteri e di qualche ente locale (1), il bilancio della Scuola non raggiungerà un attivo annuo di lire centocinquantaduemila (2).

(1) Si confida che nemmeno la Cassa di risparmio di Venezia (sull'esempio degl'istituti congeneri che nelle altre grandi città d'Italia largamente contribuiscono a favore dell'istruzione pubblica) vorrà negare il suo contributo alla Scuola superiore di commercio.

(2) Gl'introiti attuali, a prescindere dal reddito del palazzo Foscari, gratuitamente offerto dal Comune di Venezia, consistono nel tributo an-

Una tal somma non potrebbe essere diminuita che transitoriamente, per effetto di espedienti temporanei; come ad esempio, col sospendere la nomina di due straordinari, di due incaricati e di un assistente, col ridurre a quattro il numero dei decimi quinquennali suscettibili di cumulo e col devolvere a beneficio della Scuola, finchè la medesima non si convertisse in governativa, il provento delle tasse di diploma, oggi percepite dall'Amministrazione dello Stato (1).

\*  
\*\*

Tali sono le nostre proposte, che nei loro elementi sostanziali si possono riassumere nelle seguenti formule:

A modificazione degli articoli 62, 75, 102 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 15 Maggio 1870; dei programmi sanzionati con de-

---

nuo della provincia in L. 40,000; in quello governativo di L. 35,000; in quello comunale di L. 10,000 e nel contributo di L. 5000 da parte della Camera di commercio. Calcolando in lire 22,000 il provento annuo delle tasse scolastiche e delle somme a deposito fruttifero, non si raggiunge che un attivo di L. 112,000. Occorre dunque un maggior contributo complessivo di L. 40,000.

(1) La sospensione della nomina di due straordinari implicherebbe un risparmio transitorio di L. 6000; di due incaricati e di un assistente un risparmio di L. 3,600. Riducendo a quattro il numero dei decimi suscettibili di cumulo si avrebbe una diminuzione di spesa di circa L. 5000. Il provento delle tasse di diploma può calcolarsi in 3000 lire annue. Altre piccole economie potrebbero effettuarsi per L. 1,400. Si avrebbe quindi un risparmio complessivo di L. 19,000; che ridurrebbe transitoriamente quasi della metà la somma necessaria all'attuazione delle riforme, che qui si propugnano.

creto ministeriale del 13 Aprile 1871; dell'art. 2 del r. decreto 15 Dicembre 1872; degli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con r. decreto 24 Giugno 1883, e degli articoli 9, 10, 11 del decreto ministeriale 11 Febbraio 1905; per cura e coll'approvazione dell'Autorità amministrativa competente:

1.° Il certificato di licenza dei R. R. Istituti » tecnici di secondo grado, dei Licei e delle Scuole » medie di commercio, aventi quattro anni di corso, » sia elevato a titolo esclusivo di ammissione alle » Sezioni magistrali di ragioneria e di economia » e diritto.

2.° Siano ridotti ad un quadriennio i corsi » della Sezione consolare, della Sezione magistrale » di economia e di diritto e di quella di lingue » straniere.

3.° Si abolisca la promiscuità degli studi nel » primo anno di Scuola; e al momento della im- » matricolazione come studente effettivo, ciascun » allievo rimanga iscritto ad una Sezione determi- » nata della Scuola stessa.

4.° Si attui più largamente il principio della » divisione del lavoro scientifico e letterario; ed » abbia luogo fra Sezione e Sezione una più pro- » ficua distribuzione degl'insegnamenti attuali, se- » condo l'ordine degli studi proposto nelle tabelle » A, B, C, D, E, allegate al presente referto.

5.° Nei limiti consentiti dall'orario e quando » sieno migliorate le condizioni economiche della » Scuola, si costituiscano corsi straordinari tempo-

» ranei, e si aumenti il numero delle cattedre » permanenti.

6.° Sia facilitata la contemporanea iscrizione » degli allievi in Sezioni diverse; sia reso possi- » bile, sotto certe condizioni, il passaggio degli » allievi stessi da una Sezione all'altra e sia mi- » gliorato il sistema delle classificazioni di merito.

7.° Sia riformato l'ordinamento attuale degli » esami di laurea, così da rendere uguale per tutti » gli allievi la natura essenziale delle prove.

8.° Ferme le modalità degli esami di diploma » per l'abilitazione all'insegnamento nei R. R. » istituti tecnici di 2° grado, siano più rigorosa- » mente determinate le condizioni che rendono » ammissibili a tali prove i giovani estranei alla » Scuola Superiore di commercio.

9.° La nomina dei professori nella Scuola Su- » periore di Venezia sia di regola subordinata alla » legge del concorso pubblico, salva l'applicazione » eventuale dell'art. 69 della legge Casati, e la » nomina per chiamata di professori appartenenti » ad altra Scuola Superiore di commercio.

10.° L'entità degli onorari sia stabilita senza » esclusione del decimo sullo stipendio iniziale, in » base a ciascun grado accademico, e conforme- » mente alle piante organiche descritte nelle ta- » belle F, G, allegate alla presente relazione.

*Egregi Colleghi,*

Noi confidiamo di aver così corrisposto con diligenza e coscienza al mandato ricevuto; e vi

esortiamo ad unificare su tali proposte il vostro ponderato e autorevole suffragio. Il parere di coloro, che per consuetudine professionale e quotidiana esperienza possono conoscere i bisogni veri dell'istituto, non sarà certo trascurato nè dalla Direzione, nè dal Consiglio Direttivo, nè dal Governo centrale, solleciti, come sono, nel comune intento di tutelare le sorti progressive della massima istituzione scolastica della città di Venezia.

Venezia, 11 Maggio 1906.

#### LA COMMISSIONE

FABIO BESTA *Presidente*

TOMMASO FORNARI

LUIGI ARMANNI *estens.*

## ALLEGATI

Tabella A.

Ordine degli studi per la Sezione di commercio

Materie d'insegnamento Orario settimanale	1. <sup>o</sup> anno	2. <sup>o</sup> anno	3. <sup>o</sup> anno
Lingua francese . . . . .	3	2	2
Lingua tedesca . . . . .	3	3	3
Lingua inglese . . . . .	3	3	3
Lingua italiana . . . . .	3	2	—
Computisteria . . . . .	3	2	2
Merceologia . . . . .	3	2	2
Geografia economica . . . . .	3	3	—
Istituzioni di comm. e legislazione doganale	3	2	—
Diritto civile . . . . .	3	—	—
Algebra, calcolo mercantile e attuariale .	3	2	—
Economia politica . . . . .	—	2	2
Diritto commerciale . . . . .	—	3	3
Storia del commercio . . . . .	—	—	<b>3</b>
Banco modello . . . . .	—	8	8
Totale delle ore settimanali	30	34	27

Tabella B.

Ordine degli studi  
per la Sezione Consolare

Materie d'insegnamento Orario settimanale	1. <sup>o</sup> anno	2. <sup>o</sup> anno	3. <sup>o</sup> anno	4. <sup>o</sup> anno
Lingua francese . . . . .	3	2	2	2
Lingua tedesca . . . . .	3	3	3	3
Lingua inglese . . . . .	3	3	3	3
Lingua italiana . . . . .	3	2	—	—
Computisteria . . . . .	3	—	—	—
Merceologia . . . . .	3	2	2	—
Geografia economica . . . . .	3	3	—	—
Istituzioni di commercio e legisla- zione doganale . . . . .	3	2	—	—
Diritto Civile . . . . .	3	2	2	2
Diritto commerciale . . . . .	—	3	3	—
Diritto pubblico interno . . . . .	—	3	3	3
Economia politica . . . . .	—	2	2	2
Storia del commercio . . . . .	—	—	3	—
Diritto internazionale . . . . .	—	—	3	3
Statistica . . . . .	—	—	2	2
Storia politica e diplomatica . . . . .	2	2	2	2
Diritto penale . . . . .	—	—	2	2
Scienza delle finanze . . . . .	—	—	—	3
Procedura civile . . . . .	—	—	—	2
<b>Totale delle ore settimanali</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>27</b>

Tabella C.

Ordine degli studi  
per la Sezione magistrale di Economia e diritto

Materie d'insegnamento Orario settimanale	1. <sup>o</sup> anno	2. <sup>o</sup> anno	3. <sup>o</sup> anno	4. <sup>o</sup> anno
Lingua francese . . . . .	3	2	2	—
Lingua tedesca . . . . .	3	3	3	2
Lingua inglese . . . . .	3	3	3	2
Lingua italiana . . . . .	3	2	—	—
Computisteria . . . . .	3	—	—	—
Contabilità di Stato . . . . .	—	—	—	3
Geografia economica . . . . .	3	3	—	—
Istituzioni di commercio e legisla- zione doganale . . . . .	3	2	—	—
Diritto civile . . . . .	3	2	2	2
Diritto commerciale . . . . .	—	3	3	—
Diritto pubblico interno . . . . .	—	3	3	3
Economia politica . . . . .	—	2	2	2
Storia del commercio . . . . .	—	—	3	—
Diritto internazionale . . . . .	—	—	3	3
Statistica . . . . .	—	—	2	2
Storia politica e diplomatica . . . . .	2	2	2	—
Diritto penale . . . . .	—	—	2	2
Scienza delle finanze . . . . .	—	—	—	3
Procedura civile . . . . .	—	—	—	2
<b>Totale delle ore settimanali</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>24</b>

Tabella D.

Ordine degli studi  
per la Sezione magistrale di ragioneria.

Materie d'insegnamento Orario settimanale	1. <sup>o</sup> anno	2. <sup>o</sup> anno	3. <sup>o</sup> anno	4. <sup>o</sup> anno
Lingua francese . . . . .	3	2	2	—
Lingua tedesca . . . . .	3	3	3	2
Lingua inglese . . . . .	3	3	3	2
Lingua italiana . . . . .	3	2	—	—
Computisteria . . . . .	3	2	2	—
Ragioneria e Contabilità di Stato	—	—	3	4
Istituzioni di commercio e legisla- zione doganale . . . . .	3	2	—	—
Merceologia . . . . .	—	—	—	—
Algebra, calcolo mercantile e attuariale . . . . .	3	2	—	—
Diritto civile . . . . .	3	—	—	—
Diritto commerciale . . . . .	—	3	3	—
Diritto pubblico interno . . . . .	—	—	3	3
Scienza delle finanze . . . . .	—	—	<del>3</del>	<b>3</b>
Economia politica . . . . .	—	2	2	—
Banco modello . . . . .	—	8	8	8
Totale delle ore settimanali	24	29	30	20

Tabella E.

Ordine degli studi  
per la Sezione magistrale di lingue straniere

Materie d'insegnamento Orario settimanale	1. <sup>o</sup> anno	2. <sup>o</sup> anno	3. <sup>o</sup> anno	4. <sup>o</sup> anno
Lingua e letteratura francese . . . . .	4	3	3	4
Lingua e letteratura tedesca . . . . .	4	3	3	4
Lingua e letteratura inglese . . . . .	4	3	3	4
Lingua e letteratura italiana . . . . .	3	2	2	2
Istituzioni di commercio . . . . .	3	1	—	—
Geografia economica . . . . .	3	3	—	—
Storia del commercio . . . . .	—	—	<b>3</b>	—
Storia politica . . . . .	—	2	2	2
Banco modello . . . . .	—	—	6	6
Totale della ore settimanali (1)	21	17	21	22

(1) L'orario settimanale complessivo è minore per gli allievi che studiano due sole lingue straniere.

Tabella F.


Previsione delle spese d'insegnamento  
Organico del corpo accademico

N. 12 professori ordinari a L. 5000 . . . . . L.	60,000
Aumento dei decimi quinquennali . . . . . »	18,000
N. 2 professori straordinari a L. 3500 . . . . . »	7,000
N. 2 professori straordinari a L. 3000 . . . . . »	6,000
Assegno per la Direzione . . . . . »	3,000
N. 8 incaricati a L. 1200 . . . . . »	9,600
Indennità personali di supplemento per gl' incaricati non residenti a Venezia . . . . . »	3,000
Assegno per la direzione del Gabinetto e del Museo merceologico . . . . . »	600
Assegni per corsi speciali temporanei . . . . . »	2,400
N. 2 assistenti a L. 1200 . . . . . »	2,400
Propine e spese per esami . . . . . »	2,500
<b>Totale della somma preventivata</b>	<b>114,500</b>

Tabella G.

Previsione delle spese di Amministrazione

Medaglie di presenza, gratificazioni e sussidi . . . . . L.	5 000
Segretario-Economo . . . . . »	4,000
Vice-Segretario . . . . . »	3,000
Applicato alla Segreteria . . . . . »	1,800
Bibliotecario . . . . . »	2,000
Aumento dei decimi sessennali pel personale amministrativo . . . . . »	2,160
Personale di servizio . . . . . »	3,800
Spese di biblioteca . . . . . »	3,000
Spese pel Museo merceologico e pel Banco modello . . . . . »	2,000
Stampe e pubblicazioni . . . . . »	2,000
Spese di cancelleria, di posta, per telegrafo e telefoni . . . . . »	1,600
Riscaldamento e illuminazione . . . . . »	1,000
Imposte e tasse . . . . . »	4,000
Diverse ed impreviste . . . . . »	2,140
<b>Totale della somma preventivata</b>	<b>37,500</b>
<b>Spese d'insegnamento</b>	<b>114,500</b>
<b>Spese di amministrazione</b>	<b>37,500</b>
<b>Totale della previsione L.</b>	<b>152,000</b>



*La presente relazione fu comunicata al Corpo accademico della R. Scuola Superiore di Commercio nell' adunanza del 7 Giugno 1906. Nella seduta successiva del 21 Giugno la relazione medesima fu largamente discussa e sottoposta a votazioni separate per ogni singola massima di conclusione. Presiedeva il Collegio il Direttore Prof. Enrico Castelnuovo e funzionava da Segretario il Prof. Primo Lanzoni.*

*Tutte le proposte formulate dalla Commissione furono approvate dal Corpo insegnante, subordinatamente però ad alcune modificazioni non essenziali, attinenti in particolar modo, nel campo didattico, alla distribuzione e alla durata di taluni insegnamenti nelle diverse Sezioni della Scuola; e, nel campo economico, alla determinazione di alcune spese amministrative, contenute nella Tabella G. I Commissari accettarono le modificazioni suddette, e, per incarico ricevutone dai Colleghi, le introdussero nel contesto del proprio referto*

*Il Corpo Accademico approvò quindi, su proposta del professore anziano Tito Martini, un ordine del giorno, col quale si fece plauso all' opera della Commissione e si espresse il voto che la relazione sulle riforme dell' Istituto fosse presentata al Consiglio Direttivo, con preghiera di rimetterla e raccomandarla al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

40634

